

Codice Civile

Articolo 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale.

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) [dell'articolo 2463](#), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società [\(1\)](#) [\(2\)](#).

[\(1\)](#) Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall'[art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).

[\(2\)](#) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione [dell'art. 2496](#) in vigore prima della modifica disposta dal [D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6](#).